

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1967

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai,
ai consigli notarili ed agli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 novembre 1954, n. 1158, oltre a coordinare precedenti disposizioni, ad eliminare incertezze di interpretazione e notevoli stridenti sperequazioni, ha maggiorato la tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili.

Ciò non pertanto, il maggiore indice di svalutazione monetaria manifestatosi dopo tredici anni dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 1955), rende necessario un aggiornamento dei diversi onorari il cui aumento non si può stabilire secondo un multiplo costante riferito alla tariffa vigente, dovendosi tenere conto dell'importanza di ciascun atto nella moderna economia, del lavoro di concetto che ciascun atto comporta, della responsabilità che il notaio assume per ogni singolo atto, della dignità con la quale il notaio deve esercitare le sue funzioni, e della incidenza del costo degli atti nello svolgimento generale degli affari; come pure rende necessario un adeguamento dei diritti accessori.

Questa, tuttavia, non è in senso tecnico una nuova tariffa notarile, ma la rielaborazione di quella vigente, alla quale, ferma

rimanendo l'impostazione generale, sono stati apportati lievi aumenti, ma soprattutto semplificazioni e perfezionamenti di carattere tecnico e strutturale. Nelle linee generali, vengono eliminate alcune incongruenze; elevati gli onorari proporzionali minimi, quelli fissi ed i valori sui quali è dovuto l'onorario proporzionale; è parificato a quello dovuto per l'atto notarile l'onorario dovuto per le scritture private autenticate; sono radicalmente ma più razionalmente riguardati i criteri in base ai quali è fatto obbligo al notaio di versare alla Cassa nazionale del notariato talune percentuali di onorario; è elevato, ma in alcuni casi anche limitato, l'onorario di copia, e sono più adeguati all'aumentato costo della vita i diritti accessori.

Rispetto alla tariffa vigente, di cui alla citata legge 22 novembre 1954, n. 1158, sono rimasti invariati gli articoli 1, 2, 7, 8, 13, 15, 18, 21, 32, 33, 34 e 35 del Titolo I nel quale sono contemplati gli onorari, i diritti accessori e il rimborso delle spese dovuti al notaio, come pure sono rimasti invariati il Titolo II e III nei quali sono rispettivamente contemplati i diritti dovuti ai Consi-

gli notarili e quelli dovuti agli Archivi notarili.

Il Capo I del Titolo I tratta degli onorari dovuti per gli atti originali.

L'articolo 3 stabilisce l'onorario graduale spettante al notaio per gli atti fino al valore di lire 1.000.000 con un aumento fisso di circa lire 2.000 rispetto agli onorari stabiliti nella tariffa in vigore, di cui alla citata legge 22 novembre 1954, n. 1158. Le percentuali di onorari calcolate sulle quote di valore che superano il milione restano immutate, ma sono più razionalmente scaglionati i valori corrispondenti alle dette percentuali, onde più che un effettivo aumento di onorari ne consegue una più equa e proporzionata distanza fra i valori ai quali dette percentuali si riferiscono.

In base alla svalutazione della moneta è stato ritenuto doversi elevare da 500 milioni a 5 miliardi il valore oltre il quale non è dovuto alcun onorario fissando in lire 0,02 per cento la percentuale di onorario dovuta sui valori che vanno da oltre 500.000.000 a 1 miliardi e in lire 0,01 per cento quella dovuta sui valori che vanno da oltre 1 miliardo fino a 5 miliardi.

In base allo stesso principio è stato elevato a 100.000.000 il valore sul quale il notaio ha diritto a percepire l'onorario di cui all'articolo 3 per i verbali di assemblea con i quali si delibera l'aumento del capitale sociale, limitatamente a quella parte di capitale che costituisce aumento (articolo 4).

Negli articoli 5, 11, 14 e 16 prevale il concetto che tanto l'onorario graduale, anche se ridotto a un terzo, quanto quello fisso, salvo qualche eccezione, non può essere inferiore a lire 1.000. Gli onorari fissi per gli atti di ultima volontà, cioè per il testamento pubblico, per il verbale di deposito di testamento olografo e per quello di ricevimento di testamento segreto (articoli 9 e 10), sono stati aumentati da lire 2.000 a lire 5.000 siccome atti di particolare importanza e responsabilità, e, sulle orme della vigente tariffa (legge 22 novembre 1954, n. 1158), lo stesso onorario è dovuto per l'atto di ratifica e per quello di deposito di atto soggetto a registrazione (articolo 10).

Secondo l'importanza degli atti, gli onorari fissi sono stati aumentati: da lire 1.000

a lire 3.000 per gli atti di cui all'articolo 9, lettera *b*); da lire 2.000 a lire 3.000, da lire 1.000 a lire 2.000 e da lire 500 a lire 1.000, gli onorari per le procure secondo che si tratti di procura generale o a più affari, di procura per un solo affare, o a liti, o per cause innanzi ai conciliatori o ai pretori, con piccole maggiorazioni quando più sono i mandanti o i procuratori, mentre per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onorario è ridotto a metà (articolo 11).

Per il compimento degli atti di cui al primo comma dell'articolo 9 è dovuto un diritto pari all'onorario, per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, in sostituzione di quello previsto dal corrispondente articolo 9, ultimo comma, della vigente tariffa quasi lesivo della dignità della funzione notarile.

Minimo l'aumento degli onorari per le vidimazioni dei libri di commercio di cui all'articolo 12, come pure minimi quelli riguardanti autovetture, autoveicoli industriali, rimorchi, motocicli e motocarrozzette di cui all'articolo 14.

L'articolo 16 della tariffa (legge 22 novembre 1954, n. 1158) stabilisce che per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto.

E da rilevare che la scrittura privata con firme autenticate dal notaio produce gli stessi effetti dell'atto pubblico. L'onorario del notaio è soprattutto commisurato alla responsabilità che egli assume, specie per quanto riguarda l'accertamento della identità personale, e al valore dell'atto, e questi due elementi fondamentali sussistono sia per l'atto pubblico che per la scrittura privata. Si tenga pure presente che, prima di autenticare le firme apposte ad una scrittura privata, il notaio deve esaminarne il contenuto per accertare che non vi si contengano patti o convenzioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, deve esaminarne il contenuto per accertare se il contesto contiene convenzioni soggette a registrazione e trascrizione per le quali è ugualmente obbligato, se debbano eseguirsi cancellazioni o annotamenti ipo-

tecari, se comporta particolari adempimenti; deve ugualmente annotarla a repertorio, e, anche se non è obbligato dalla legge, ha l'obbligo morale di apportarvi quelle modificazioni di forma e di sostanza che si rendessero necessarie per la sua ineccepibile validità.

Nè vale invocare il minore lavoro che comporta la scrittura privata nei confronti dell'atto pubblico, perchè, mentre da una parte sono frequenti i casi, specie quando fra le parti sono enti, istituti o società, nei quali, proprio gli atti più importanti, complessi e difficili sono studiati e predisposti da legali o esperti della materia, onde il lavoro del notaio è giocoforza limitato a ricevere la volontà delle parti senza avere la materiale possibilità di indagarla e interpretarla e quindi senza potervi apportare altro contributo che quello tecnico, dall'altra è frequentissimo il caso che il notaio anche per la scrittura privata più semplice che è la procura, se predisposta dalle parti, è costretto a rielaborarla correggendone la forma, ed a chiarire e precisare i poteri del procuratore, onde, proiettandola nel momento in cui egli deve adempiere il suo mandato e oltre il suo mandato, per i conseguenziali effetti e adempimenti che scaturiscono dall'atto che il procuratore deve stipulare, non abbia a constatarsene mancanza o difetto di poteri.

Del parallelismo fra atto pubblico e scrittura privata autenticata ce ne dà atto, ai fini fiscali, anche l'Ufficio registro che, applicando anche alla scrittura privata il principio che gli atti si tassano per gli effetti che producono, non fa distinzione fra l'uno e l'altra.

Infine è importante sottolineare che la preferenza data alla scrittura privata nei confronti dell'atto pubblico, laddove la legge lo consente, si risolve sempre ed esclusivamente in danno del notaio, per cui si ritiene equo, ai fini dell'onorario, parificare questa a quello.

L'articolo 17 della più volte citata legge 22 novembre 1954, n. 1158, oltre al 20 per cento degli onorari, fa obbligo al notaio di versare alla Cassa nazionale del notariato, per ogni atto, quote progressive supplementari del 10, 20 e 30 per cento degli onorari

per le quote di valore eccedenti rispettivamente i 20, 100 e 200 fino a 500.000.000 di lire.

Questa disposizione evidentemente mira a imporre a quei notai che per ogni singolo atto percepiscono i più alti onorari, un maggiore contributo in favore della Cassa, ma può colpire anche quei notai che ritraggono dalla professione i più modesti guadagni, ed in tal caso iniquamente.

È da rilevare inoltre che queste quote progressive supplementari, appunto perchè applicate ad ogni singolo atto, e limitatamente agli onorari spettanti ai notai per le quote di valore eccedenti i 20 milioni, danno alla Cassa nazionale del notariato un contributo trascurabile, per cui si ritiene opportuno modificarne i criteri di applicazione con percentuali che vanno dal 5 per cento sull'ammontare degli onorari eccedenti i sei milioni fino al 50 per cento sull'ammontare degli onorari eccedenti i 30 milioni, e di applicarle sull'ammontare complessivo degli onorari percepiti anno per anno, non solo per assicurare alla Cassa entrate più apprezzabili, ma anche per diminuire l'interesse dei notai a realizzare sempre maggiori guadagni, (che oltre certi limiti si risolve sempre in un danno morale per la classe), dando loro nello stesso tempo la possibilità di esercitare la professione con quella maggiore diligenza e dignità che la natura del ministero notarile comporta e richiede.

Il Capo II tratta degli onorari dovuti per copie, estratti, certificati ed altre prestazioni.

Quanto alle copie, l'articolo 19 stabilisce in lire 1.000 l'onorario per la copia esecutiva, con un massimo di lire 6.000; ed in lire 500 l'onorario per la copia autentica con un massimo di lire 4.000, aumentando così i minimi stabiliti dalla legge rispettivamente in lire 500 e in lire 300.

Parallelamente a lire 500 è stato pure aumentato l'onorario di copia di un atto di valore indeterminabile stabilito dalla legge in lire 300.

L'articolo 19, comma terzo, della vigente tariffa stabilisce che l'onorario per la copia per l'Ufficio registro e per la voltura catastale non può essere superiore a lire 1.000. Questa discriminazione nei confronti di tutte

le altre copie, compresa quella per la trascrizione nei registri immobiliari, non appare giustificata in quanto le copie autentiche, siano esse in carta bollata o in carta semplice, e qualunque sia l'uso che se ne debba fare, non solo hanno lo stesso valore, ma identico per esse è il lavoro e la responsabilità del notaio, per cui si è ritenuto opportuno eliminare questa disposizione e parificare dette copie a tutte le altre sopprimendo il terzo comma dell'articolo 19.

L'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce infine che, in ogni caso, è applicabile l'articolo 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, quanto vale dire che, se un atto contiene più convenzioni distinte che non siano strettamente o necessariamente connesse fra loro, per ogni copia spettano al notaio tanti onorari quante sono le convenzioni. In linea di massima questa disposizione è giuridicamente fondata, ma si possono verificare casi in cui per la molteplicità delle convenzioni contenute in uno stesso atto, l'onorario di copia può superare le lire 200 mila, come per esempio negli atti di frazionamento dei mutui concessi da Istituti a costruttori, per le copie dei quali sono dovuti tanti onorari quante sono le quote nelle quali il mutuo risulta frazionato. Si è ritenuto pertanto più equo limitare a lire 40 mila l'onorario dovuto per la copia esecutiva e a lire 30.000 quello dovuto per la copia autentica.

In allineamento all'aumentato costo della vita, è stato aumentato a lire 1.000 l'onorario minimo di lire 500 e a lire 10.000 quello

massimo di lire 4.000 per l'autenticazione delle firme relative a riscossioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, fermo rimanendo nel 5 per mille l'onorario dovuto sull'ammontare delle somme riscosse, depositate o ritirate di cui all'articolo 23; come pure sono stati adeguatamente aumentati gli onorari per gli estratti e i certificati (articoli 20 e 22); l'onorario dovuto per la trasmissione del testo o del sunto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono (articolo 24); l'onorario di ricerca (articolo 25) e quello dovuto per la lettura, l'ispezione e la collazione di un atto (articolo 26).

Il Capo III contiene disposizioni relative ai diritti accessori e rimborsi di spese. È stato adeguatamente aumentato il diritto di iscrizione a repertorio (articolo 27); è rimasto sostanzialmente immutato il diritto di scritturazione (articolo 28) in quanto, con la legge 26 giugno 1967, n. 477, è stato aumentato a lire 100 per ogni facciata, ma è stata aumentata a lire 10.000 l'indennità di accesso e di soggiorno (articolo 29), nonché aumentati i diritti accessori di cui agli articoli 30 e 31.

Immutato il Capo IV (Disposizioni speciali relative agli onorari ed ai diritti accessori), come pure il Titolo II (Diritti dovuti al Consiglio notarile) e il Titolo III (Diritti dovuti all'Archivio notarile).

Si confida che il Senato vorrà confortare con il suo assenso il disegno di legge che si propone.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ONORARI, DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE DOVUTI AL NOTAIO****CAPO I.****ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI****Art. 1.**

Al notaio, per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi, sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese.

Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe.

Oltre agli onorari e ai diritti previsti dalla presente tariffa nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa. Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 2.

Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

- a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;
- b) fissi, per tutti gli altri atti.

SEZIONE I.*Onorari graduali.***Art. 3.**

L'onorario graduale è di:

- lire 2.000 per atti fino a lire 25.000;
- lire 4.000 per atti da oltre lire 25.000 fino a lire 50.000;

lire 6.000 per atti da oltre lire 50.000
fino a lire 100.000;

lire 8.000 per atti da oltre lire 100.000
fino a lire 200.000;

lire 10.000 per atti da oltre lire 200.000
fino a lire 300.000;

lire 12.000 per atti da oltre lire 300.000
fino a lire 500.000;

lire 14.000 per atti da oltre lire 500.000
fino a lire 800.000;

lire 16.000 per atti da oltre lire 800.000
fino a lire 1.000.000.

Se il valore dell'atto supera lire 1.000.000, oltre l'onorario di lire 16.000, è dovuta una percentuale calcolata sulle quote di valore come appresso indicate, cioè:

lire 0,50 per cento da oltre lire 1.000.000
fino a lire 3.000.000;

lire 0,40 per cento da oltre lire 3.000.000
fino a lire 5.000.000;

lire 0,30 per cento da oltre lire 5.000.000
fino a lire 15.000.000;

lire 0,20 per cento da oltre lire 15.000.000
fino a lire 30.000.000;

lire 0,10 per cento da oltre lire 30.000.000
fino a lire 50.000.000;

lire 0,05 per cento da oltre lire 50.000.000
fino a lire 100.000.000;

lire 0,04 per cento da oltre lire 100 mi-
lioni fino a lire 300 milioni;

lire 0,03 per cento da oltre lire 300 mi-
lioni fino a lire 500 milioni;

lire 0,02 per cento da oltre lire 500 mi-
lioni fino a lire 1 miliardo;

lire 0,01 per cento da oltre lire 1 mi-
liardo fino a lire 5 miliardi.

Non è dovuto alcun onorario per i valori superiori a lire 5.000.000.000.

Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano, se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100.

Art. 4.

L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:

a) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;

b) per la costituzione di società o per la comunione dei beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società, sull'attivo lordo; per la fusione di società, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata;

c) per la divisione, sul valore lordo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, sul valore complessivo delle quote stesse;

d) per la transazione sul valore concordato fra le parti;

e) per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;

f) per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità; per le rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità, fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiario abbia o non abbia oltrepassato l'età di 50 anni;

g) per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;

h) per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità.

L'onorario graduale dovuto al notaio per la redazione del verbale di assemblea di società per aumento di capitale o per emissione di obbligazioni, non può essere superiore a quello spettante per gli atti del valore di lire 100.000.000 ed è calcolato sulla parte di capitale che costituisce aumento.

Art. 5.

L'onorario graduale di cui all'articolo 3 è altresì dovuto:

a) con riduzione a metà: per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazio-

ne e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione. Per gli atti di fondazione detto onorario è calcolato sul valore del patrimonio;

b) con riduzione ad un terzo: per gli atti di quietanza; consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca; consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie; deposito di somme, titoli od altri valori; proroga nel termine di società; deliberazione di assemblea per fusione di società; dilazione per l'adempimento di obbligazioni; affrancazione di rendita; trasferimento di vincolo dotale; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale.

Detto onorario, per la liberazione parziale di beni da ipoteca, è commisurato al corrispettivo convenuto, in mancanza del quale è applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie è dovuto per ciascuna quota frazionata o separata e per l'accettazione dell'offerta reale è dovuto sull'ammontare della somma offerta.

L'onorario graduale, nei casi di riduzione previsti dal presente articolo, non può essere inferiore a lire 1.000.

Art. 6.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva. Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto a metà.

Art. 7.

Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 9 e 10, è dovuto, dopo la apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'articolo 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal

computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Al notaio che procede alla pubblicazione del testamento olografo è dovuto l'onorario previsto nel comma precedente ridotto a metà.

Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredità dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo.

Art. 8.

Per l'atto di protesto di cambiale o di altro titolo, l'onorario è dovuto in base al valore del titolo protestato ed è di:

- lire 100 per titolo fino a lire 10.000;
- lire 150 da oltre lire 10.000 fino a lire 20.000;
- lire 200 da oltre lire 20.000 fino a lire 50.000;
- lire 250 da oltre lire 50.000 fino a lire 100.000;
- lire 300 oltre lire 100.000.

SEZIONE II.

Onorari fissi.

Art. 9.

È dovuto al notaio l'onorario di:

- a) lire 5.000 per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;
- b) lire 3.000 per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario e conti, divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea, nonchè per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile;
- c) lire 1.000 per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri re-

gistri e di documenti, che non siano pubblici, autentici o registrati.

Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, per ogni ora successiva o frazione di ora, oltre all'onorario fisso, è dovuto un diritto pari all'onorario stesso.

Art. 10.

L'onorario è di lire 5.000 per l'atto di consegna di testamento segreto, e per quello di deposito di testamento olografo.

Lo stesso onorario è dovuto per l'atto di ratifica e per quello di deposito di atto soggetto a registrazione.

Art. 11.

L'onorario è di lire 3.000 per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, di lire 2.000 per ogni altra procura.

L'onorario per le procure alle liti è di lire 2.000, ridotto a lire 1.000 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori. Per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, tale onorario è ridotto alla metà.

Quando più sono i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono più i mandatarî con facoltà di rappresentanza separata, l'onorario è aumentato di lire 300 per ogni persona in più. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono più di cinque, l'onorario è aumentato di lire 300 per ogni persona in più.

Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento è di lire 100 per ogni persona in più, se trattasi di procura innanzi ai conciliatori.

Art. 12.

L'onorario è di lire 1.000 per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso, e di lire 500 per la vidimazione annuale.

Art. 13.

Per gli atti previsti negli articoli 9, 10, 11 e 12, gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono dovuti in misura doppia, se il notaio è richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8.

Art. 14.

Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli, o motocarrozette di qualsiasi specie o cilindrata, lire 1.000;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 2.000.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione di ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti a metà, con un minimo di lire 1.000.

Art. 15.

Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dall'Autorità comunale o di pubblica sicurezza da cui risulti l'indigenza del richiedente stesso.

SEZIONE III

Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali

Art. 16.

Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto. Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a lire 1.000 per ogni separata attestazione.

Se l'atto è autenticato in più originali è dovuto l'onorario di lire 1.000 per ciascuno degli originali oltre il primo.

Art. 17.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento a repertorio, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Detto versamento è eseguito all'Archivio notarile del Distretto al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Qualora gli onorari percepiti dal notaio durante l'anno superino i 6 milioni, egli deve inoltre versare alla Cassa nazionale del notariato, entro il 26 marzo dell'anno successivo, le seguenti quote supplementari progressive, cioè:

il 5 per cento degli onorari percepiti oltre i 6.000.000 fino a lire 10.000.000;

il 10 per cento degli onorari percepiti oltre i 10.000.000 fino a lire 15.000.000;

il 20 per cento degli onorari percepiti oltre i 15.000.000 fino a lire 20.000.000;

il 30 per cento degli onorari percepiti oltre i 20.000.000 fino a lire 25.000.000;

il 40 per cento degli onorari percepiti oltre i 25.000.000 fino a lire 30.000.000;

il 50 per cento degli onorari percepiti oltre i 30.000.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito ogni anno all'Archivio notarile di Distretto al momento della presentazione dell'estratto mensile dei repertori del mese di febbraio.

Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio notarile l'aggio del 2 per cento.

Art. 18.

Gli onorari gradualali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.

La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

CAPO II

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI

Art. 19.

Per la copia di un atto in forma esecutiva, è dovuto al notaio il quarto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a lire 1.000, nè superiore a lire 6.000.

Per ogni altra copia, è dovuto il sesto dell'onorario spettante per l'originale e non può essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 4.000.

Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di lire 500.

Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'Archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla Pretura.

È applicabile in ogni caso l'articolo 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, con un massimo di lire 30.000 per la copia esecutiva e di lire 25.000 per la copia autentica.

Art. 20.

Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di lire 1.000.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di lire 500 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione, è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Il certificato non può riferirsi al contenuto essenziale dell'atto.

Art. 21.

È dovuto l'onorario previsto nell'articolo 19, comma secondo, per la redazione delle note di trascrizione, di iscrizione o di domande di annotamento nei registri immobiliari e tavolari; nei pubblici registri per atti relativi a navi, autoveicoli ed aeromobili; nei registri delle imprese per atti relativi a società commerciali.

Art. 22.

L'onorario è di lire 500 per i certificati di vita occorrenti per la riscossione di pensioni.

Non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensioni non eccedenti lire 20.000 mensili o a pensioni di guerra.

Art. 23.

Per l'autenticazione di firme relative a riscossioni di somme presso uffici pubblici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme rimosse, depositate o ritirate.

Detto onorario non può essere inferiore a lire 1.000, nè superiore a lire 10.000.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per acquisto o vendita di titoli, è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille.

Detto onorario non può essere inferiore a lire 1.000 nè superiore a lire 5.000 per ogni anno che dura il deposito.

Art. 24.

Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto l'onorario di lire 5.000, oltre l'indennità di accesso.

Art. 25.

L'onorario è di lire 300 per la ricerca di un atto depositato presso il notaio, se vi è indicazione precisa della data; se manca tale indicazione, l'onorario è di lire 500.

Art. 26.

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto l'onorario di lire 500 oltre quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione con l'originale di una copia già rilasciata.

CAPO III

DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI DI SPESE

Art. 27.

È dovuto il diritto di lire 200 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto fra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà. Per l'iscrizione di ogni altro atto è dovuto il diritto di lire 100.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di lire 20 per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dall'articolo 17, comma primo.

Art. 28.

Per la scritturazione di originali, copie, estratti o certificati è dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata.

Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto, il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto.

Art. 29.

Al notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso e di soggiorno di lire 1.000 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 10.000 al giorno.

L'indennità è raddoppiata se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8.

Per gli atti di protesto, l'indennità di accesso è ridotta alla metà.

Se per l'accesso può farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio è dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe.

Art. 30.

Per la presentazione di ciascun atto all'Ufficio del registro fuori della sede notarile e per la trasmissione della copia di testamento pubblico all'Archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla Pretura, è dovuto il diritto di lire 500.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, non è dovuto al notaio alcun diritto nè alcun rimborso di spese per la presentazione degli atti all'Ufficio del registro nè per la trasmissione degli estratti dei repertori all'Archivio notarile.

Art. 31.

È dovuto il diritto di lire 500 per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesto nell'interesse di privati.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaio è tenuto a fare d'ufficio.

Art. 32.

Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti, disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti determinati dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono ridotti alla metà.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI ONORARI
ED AI DIRITTI ACCESSORI

Art. 33.

Non è dovuto alcun onorario nè diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 34.

Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguita la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il presidente del Consiglio notarile, o una Commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalla parte.

Art. 35.

Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 1, se-

condo comma, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il giudice che provvede sul ricorso liquida, a richiesta del notaio, l'onorario dovuto, tenendo conto dell'opera svolta. La richiesta può essere contenuta nello stesso ricorso o in un ricorso successivo diretto allo stesso giudice.

TITOLO II

DIRITTI DOVUTI AL CONSIGLIO NOTARILE

Art. 36.

Al Consiglio notarile è dovuto:

- a) il diritto di lire 1.000, per l'iscrizione nel registro dei praticanti notai;
- b) il diritto di lire 2.000, per l'iscrizione nel ruolo dei notai del distretto, in seguito a nomina o trasferimento;
- c) il diritto di lire 200, per l'invio dell'avviso di iscrizione nel ruolo.

Art. 37.

È dovuto il diritto di lire 300, oltre a quello di scritturazione di cui all'articolo 28, per ogni copia, estratto o certificato.

Art. 38.

Per la conciliazione di cui all'articolo 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto è aumentato, fino al massimo di lire 3.000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000.

Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio.

Se la conciliazione non è raggiunta, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione.

Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, è dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5.000; e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori.

TITOLO III

DIRITTI DOVUTI ALL'ARCHIVIO NOTARILE

Art. 39.

Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà.

L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, la tassa suddetta è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Art. 40.

È dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio.

Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente.

È dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.

Art. 41.

È dovuto l'aumento del diritto di scritturazione previsto dall'articolo 28 per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati entro il quarto giorno successivo a quello della richiesta.

Art. 42.

Nei casi di cui all'articolo 7, se il testamento è depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.

Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non è richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 43.

L'importo dell'aggio di cui agli articoli 17 e 42 è ripartito semestralmente fra il personale in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 44.

All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, però devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'Archivio.

Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, è necessaria l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio.

Art. 45.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potrà autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità, alla scritturazione delle copie degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge.

Dal computo del compenso sopra cennato restano esclusi i diritti di urgenza di cui all'articolo 41 della presente legge.